

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 21 febbraio 2017, n. 36  
**Sentenza Consiglio di Stato n. 6146/2012. Accreditemento istituzionale, ex art. 24, comma 3 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., del "Centro di Fisioterapia di Cecilia Surace & C. S.a.s.", sede operativa di Lecce – Via Bachelet n. 23, primo piano, presso il centro commerciale "Lo Spazio".**

#### IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio Accreditementi;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e governo dell'offerta.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta riceve la seguente relazione.

L'art. 3, lettera c) punto 4) della L. R. 28/05/2004 n. 8 e s.m.i. ha disposto che la Regione, con Determinazione Dirigenziale, provvede al rilascio e revoca dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie di propria competenza e di accreditemento delle strutture sanitarie.

L'art. 24 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., al comma 3 ha stabilito che *"Aifini della concessione dell'accreditemento, il Dirigente del Settore sanità, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria e chiede il parere sugli aspetti tecnico-sanitari alle strutture competenti. In base alle risultanze delle valutazioni effettuate, il Dirigente del Settore sanità, completata la fase istruttoria, predispone gli atti conseguenti. Le valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accreditemento sono effettuate con periodicità triennale e ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non programmata. Gli oneri derivanti dall'attività di valutazione sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditemento, secondo tariffe definite dalla Giunta Regionale."*

L'art. 29 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., al comma 2 ha stabilito che *"Nelle more della regolamentazione della materia, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui al comma 3 dell'articolo 24, il Dirigente del Settore sanità si avvale dei Dipartimenti di prevenzione e delle altre strutture delle Aziende USL regionali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare."*

Con sentenza n. 6146 del 30/11/2012 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello proposto dal

“Centro di Fisioterapia di Cecilia Surace & C. S.a.s.”, contro Regione Puglia ed ASL LE, “*per la riforma della sentenza del T.A.R. PUGLIA – SEZ. STACCATA DI LECCE, SEZIONE II, n. 00299/2001, resa tra le parti, concernente “TRASFERIMENTO CONVENZIONE SANITARIA”*”, annullando il provvedimento impugnato (nota del 2/11/1993, con cui la Regione Puglia comunicava di non poter prendere atto della richiesta di trasformazione del rapporto convenzionale in capo alla società per difetto del presupposto aggiornamento del decreto autorizzatorio).

Con nota dell’8/2/2013 indirizzata al Dirigente del Servizio Accreditamento e programmazione Sanitaria (APS), al Dirigente dell’Ufficio Accreditamenti ed al Direttore Generale dell’ASL LE, il Dr. Filippo Surace, in qualità di legale rappresentante p.t. della società “Centro di Fisioterapia di Cecilia Surace & C. s.a.s.”, assistito nella circostanza dal Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani, ha richiesto “*alle Autorità in indirizzo, ognuna nell’ambito delle rispettive competenze, di prendere atto della sentenza del Consiglio di Stato n. 6146/12 e riconoscere, ora per allora, l’intervenuta voltura del rapporto convenzionale in capo al “Centro di Fisioterapia Cecilia Surace e C. S.a.s., sia pur medio tempore subordinando il tangibile ed effettivo ripristino dello stesso (...) alla individuazione da parte del medesimo Centro di una nuova sede debitamente autorizzata in Lecce (in luogo della precedente non più disponibile) in cui proseguire l’erogazione di prestazioni specialistiche di F.K.T. con costi a carico del S.S.N..”*”.

Con nota AOO\_081/2373/APS1 del 02/07/2014 il Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria (APS), “*(...) preso atto della voltura in capo al “Centro di Fisioterapia di Cecilia Surace & C. S.a.s.”, a far data dal 01/01/1993, del rapporto convenzionale già in atto con il “Centro di Fisioterapia di Filippo Surace & C. s.a.s.” con sede in Via Duca D’Aosta n. 21 – Lecce (...) ai fini della rimessione nei termini per l’accesso all’accreditamento istituzionale della struttura*”, ha invitato il Legale Rappresentante del “Centro di Fisioterapia Cecilia Surace & C. s.a.s.” “*a trasmettere entro 90 giorni dalla ricezione della presente l’eventuale provvedimento del Comune di Lecce di voltura, in capo al “Centro di Fisioterapia Cecilia Surace & C. s.a.s.” e per una determinata struttura/ sede, dell’autorizzazione all’esercizio rilasciata il 05/11/1992 al “Centro di Fisioterapia di Filippo Surace & C. s.a.s.” per il locali di Via Duca D’Aosta n. 21 - Lecce, contestualmente autocertificando il possesso dei requisiti ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi e richiedendo l’accreditamento istituzionale della struttura.*”.

Con nota del 01/10/2014, acquisita al protocollo del Servizio APS con n. 3432 del 10/10/2014, il Legale Rappresentante del “Centro di Fisioterapia di Cecilia Surace & C. s.a.s.”, facendo seguito alla nota regionale prot. n. AOO\_081/2373/APS1 del 02/07/2014, ha comunicato “*che la scrivente struttura, avendo perfezionato il titolo di locazione di appositi locali siti nel medesimo Comune alla Via Bachelet n. 23, ha avviato le relative attività necessarie e finalizzate ad ottenere, da parte dell’A.C. competente, la conseguente voltura dell’autorizzazione all’esercizio già a sua tempo rilasciata, in data 5.11.92, in favore del Centro Surace per la precedente sede di Via Duca D’Aosta.*”

*Lo scrivente si riserva dunque di trasmettere tempestivamente all’Ufficio in indirizzo, allorquando verrà rilasciato dal Comune di Lecce, il predetto titolo autorizzatorio riguardante la nuova sede di Via Bachelet n. 23, per il completamento, da parte dei Vs. Uffici dell’iter di accreditamento istituzionale della struttura medesima.”*

Con nota prot. n. AOO\_151/17/97 del 01/06/2015, la Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA) ha sollecitato al Legale Rappresentante del “Centro di Fisioterapia di Cecilia Surace & C. s.a.s.” “*la trasmissione di quanto già richiesto con la predetta nota del Servizio APS prot. n. AOO\_081/2373/APS1 del 02/07/2014 “ai fini della rimessione nei termini per l’accesso all’accreditamento istituzionale della struttura.”*”.

Con nota prot. 87/2000 del 28/12/2015, acquisita al protocollo della PAOSA con n. AOO\_151/104 del 08/01/2016, il rappresentante legale p.t. del “Centro di Fisioterapia di Cecilia Surace & C. s.a.s.” ha trasmesso

il "Permesso di Costruire" n. 549/15 del 02/12/2015, relativo ad interventi edilizi interni e cambio di destinazione d'uso di tre locali commerciali da destinare a centro di fisioterapia, presso il centro commerciale "Lo Spazio" sito in Lecce alla via Bachelet n. 23 - primo piano.

Con PEC del 12/04/2016, acquisita al protocollo della Sezione PAOSA con n. AOO\_151/3551 del 20/04/2016, il rappresentante legale p.t. del "Centro di Fisioterapia di Cecilia Surace & C. s.a.s." ha trasmesso la nota rif. pr. 87/2000 del 11/04/2016 con la quale ha comunicato al Servizio Accreditamenti la fine dei lavori autorizzati con il permesso di costruire n. 549/15 e trasmesso copia della nota datata 31/03/2016 indirizzata al Comune di Lecce – Sportello Unico per L'Edilizia, ad oggetto "*Cambio di destinazione d'uso per la realizzazione di un Centro di Fisioterapia c/o Centro Commerciale "Lo Spazio" – fine lavori*".

Con PEC del 17/10/2016, acquisita al protocollo della Sezione PAOSA con n. AOO\_151/10028 del 18/10/2016, il rappresentante legale p.t. del "Centro di Fisioterapia di Cecilia Surace & C. s.a.s.", assistito dal Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani e dall'Avv. Andrea Sticchi Damiani, ha trasmesso la nota prot. n. 200/2016 del 14/10/2016 con la quale, "*facendo seguito all'intercorsa corrispondenza*", ha rappresentato, tra l'altro, quanto segue:

*"(...) Come noto i competenti Uffici regionali, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 6146/2012, hanno già disposto la voltura in capo al Centro in questione del rapporto convenzionale, con effetto ex tunc, relativamente alla sede di Lecce, ai fini del correlato accesso alla fase di accreditamento istituzionale della medesima; fase quest'ultima solo temporaneamente sospesa nelle more del rilascio, da parte del Comune di Lecce, dell'autorizzazione all'esercizio per i nuovi locali siti nel medesimo Comune in Via Bachelet.*

*Orbene, per effetto dell'intervenuto rilascio di quest'ultima, con la presente si trasmette all'uopo il provvedimento comunale n. 35/2016/IG del 7.10.2016, al contempo invitando il competente Servizio regionale a voler far provvedere alla attribuzione del relativo codice struttura, onde alfine permettere al Centro Surace in Lecce di poter avviare l'erogazione delle prestazioni in favore della pubblica utenza per conto del SSR."*

Per quanto innanzi;

considerato che il R.R. n. 3/2010 ha disposto:

- all'art. 1, l'abrogazione dell'intera sezione "A – Requisiti generali" e dell'intera sezione "B.01 – Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica" del R.R. n. 3/2005, ivi compresa la sezione "B.01.09 – MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE";
- all'art. 2, l'approvazione della Sezione "A – Requisiti Generali" e della sez. "B.01 – Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica" di cui all'allegato allo stesso regolamento 3/2010, con esclusione dei requisiti minimi ed ulteriori dell'attività specialistica ambulatoriale di Medicina fisica e Riabilitazione (FKT);
- all'art. 3 che "*Con successivo provvedimento saranno definiti i Requisiti delle strutture di Riabilitazione, all'interno dei quali saranno ricompresi i Requisiti relativi alle attività di "Medicina Fisica e Riabilitazione" abrogati con l'art. 1 del presente regolamento*";

considerato pertanto che, nelle more dell'adozione del suddetto provvedimento, i requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria specialistica ambulatoriale di "Medicina Fisica e Riabilitazione" risultano quelli di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997 "*Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private*", sez. "*Presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale*";

con nota prot. n. AOO\_151/11203 del 18/11/2016 la scrivente Sezione:

*"(...) rilevato che con la citata nota prot. n. 200/2016 non sono stati trasmessi alla scrivente Sezione copia*

dell'autorizzazione all'esercizio n. 35/2016/IG del 7.10.2016, pur ivi indicata quale allegato, né istanza per l'accreditamento istituzionale della struttura di che trattasi corredata di autocertificazione del possesso dei requisiti ulteriori, **si invita il Legale Rappresentante p.t. del "Centro di Fisioterapia di Cecilia Surace & C. s.a.s." a trasmettere la suddetta documentazione.**

Nelle more della trasmissione di cui sopra da parte del Legale Rappresentante p.t. del "Centro di Fisioterapia di Cecilia Surace & C. s.a.s.", ha invitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, ai sensi degli artt. 24, comma 3 e 29, comma 2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., **"ad effettuare idoneo sopralluogo presso il "Centro di Fisioterapia di Cecilia Surace & C. s.a.s.", sede operativa di Lecce - Via Bachelet n. 23, al fine di verificare il possesso dei requisiti generali ulteriori di accreditamento di cui al R.R. n. 3/2010 - Sez. A.01 e Sez. B.01.01 nonché dei requisiti specifici relativi all'attività sanitaria specialistica ambulatoriale di Medicina fisica e Riabilitazione di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997."**

Con PEC del 22/11/2016 ad oggetto "Centro Fisioterapia Surace & C. (Riscontro nota prot. AOO-15111203 del 18.11.2016 e allegato", il rappresentante legale della Società ha trasmesso la nota prot. n. 200/2016 del 22/11/2016, allegandovi l'Autorizzazione Sanitaria n. 35/2016/IG del 07/10/2016 con la quale il Dirigente del Settore Ambiente, Igiene, Sanità, Protezione Civile, Ufficio Unico dei Rifiuti, Energia, V.I.A., Randagismo, Canili del Comune di Lecce ha autorizzato "ai fini igienico-sanitari, il Dr. Filippo Surace (...) in qualità di Amministratore della Società "Centro di Fisioterapia di Cecilia Surace & C. s.a.s.", con sede legale in Maglie (LE) (...) ad esercitare l'attività sanitaria di Medicina Fisica e Riabilitazione, da espletare nell'immobile sito in Lecce, alla Via Bachelet n. 21, p.1°, presso il Centro "Lo Spazio", sotto la Direzione Sanitaria della Dott.ssa CHIERCHIA Mariarosaria, Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione, nata a Vico Equense il 14/08/1979 (...)".

Con PEC del 12/12/2016 ad oggetto "Centro di Fisioterapia di Cecilia Surace & C. s.a.s. – Sentenza Consiglio di Stato n. 6146/2012-Istanza di accreditamento" il rappresentante legale della Società, assistito dal Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani e dall'Avv. Andrea Sticchi Damiani, ha trasmesso l'istanza per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dell'attività sanitaria di Medicina Fisica e Riabilitazione presso il "Centro di Fisioterapia di Cecilia Surace s.a.s." sito in Lecce alla Via Bachelet n. 21, contestualmente autocertificando il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori in conformità a quanto richiesto dal Regolamento regionale n. 3/2005 e s.m.i..

Con PEC del 13/12/2015 la Direzione del "Centro di Fisioterapia di Cecilia Surace & C. s.a.s." ha trasmesso copia del certificato con cui l'Ufficio Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II ha attestato che la Dott.ssa Chierchia Mariarosaria ha superato l'esame di specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione.

Con PEC dell'01/02/2017 ad oggetto "Accertamenti finalizzati all'Accreditamento Istituzionale del "Centro di Fisioterapia di Cecilia Surace & C. s.a.s." Via Bachelet n. 23 – Lecce", il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA ha trasmesso la nota prot. n. 18186 del 01/02/2017 di pari oggetto, con la quale il Direttore ed il Dirigente Medico Incaricato del suddetto Dipartimento di Prevenzione hanno comunicato quanto segue:

"(...) Dalle verifiche operate presso la struttura in oggetto a seguito del sopralluogo del 19.01.2017 e dalla valutazione della documentazione presentata e successivamente integrata dal "Centro di Fisioterapia di Cecilia Surace & C. s.a.s.", è emerso quanto segue:

#### **Requisiti Generali**

La struttura ha adottato un idoneo documento con cui esplicita l'organizzazione generale, la gestione delle risorse umane, l'organizzazione dei servizi, la gestione ed il trattamento dei dati personali e sensibili.

La struttura ha adottato inoltre il documento di valutazione dei rischi ai sensi del DLgs. 81/2008 e ss.mm. ii..

**Requisiti strutturali e tecnologici generali**

*Secondo quanto riportato nella pianta planimetrica, che diventa parte integrante del presente parere, nella relazione tecnica e sulla base delle risultanze del sopralluogo, la struttura possiede i requisiti strutturali e tecnologici previsti dai D.P.R. 14.01.1997 nonché i requisiti minimi ed ulteriori di cui al punto B.01.01 del Reg. Reg. n. 3/2010 per l'esercizio dell'attività di Medicina Fisica e Riabilitazione ubicata nel comune di Lecce alla Via Bachelet n. 23.*

**Requisiti impiantistici**

*La dotazione impiantistica risulta congrua: dichiarazioni di conformità previste per legge.*

**Requisiti Organizzativi**

*La dotazione organica prevista, risulta congrua secondo quanto riportato dal D.P.R. 14.01.1997 e dal R.R. n. 3/2010 e ss.mm.ii..*

**Conclusioni**

*Dall'esame della documentazione, dai grafici acquisiti e dall'esito del sopralluogo effettuato in data 19.01.2017, si ritiene che il centro di Medicina Fisica e Riabilitazione "Centro di Fisioterapia di Cecilia Surace & C. s.a.s." ubicato nel comune di Lecce – Via Bachelet n. 23, possiede i requisiti minimi e ulteriori previsti dal R.R. n. 3/2010 e dal D.P.R. 14.01.1997, ai fini del rilascio dell'Accreditamento Istituzionale."*

Per tutto quanto innanzi esposto, si propone di rilasciare, ai sensi dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., l'accreditamento istituzionale per la branca specialistica ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione al "Centro di Fisioterapia di Cecilia Surace & C. s.a.s.", ubicato nel Comune di Lecce – Via Bachelet n. 23, piano 1° presso il centro commerciale "Lo Spazio", con la precisazione che:

- il mantenimento dell'accreditamento è subordinato all'esito positivo delle valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accreditamento, effettuate con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;
- i requisiti specifici minimi ed ulteriori di carattere strutturale, tecnologico ed organizzativo della struttura dovranno essere successivamente adeguati ai requisiti dell'attività specialistica ambulatoriale di "Medicina Fisica e Riabilitazione" che saranno definiti con atto regolamentare.

**Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/03****Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

**ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti  
Mauro Nicastro

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Accreditamenti;

#### DETERMINA

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., l'accredito istituzionale per la branca specialistica ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione al "Centro di Fisioterapia di Cecilia Surace & C. s.a.s.", ubicato nel Comune di Lecce – Via Bachelet n. 23, piano 1° presso il centro commerciale "Lo Spazio", con la precisazione che:
  - il mantenimento dell'accredito è subordinato all'esito positivo delle valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accredito, effettuate con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;
  - i requisiti specifici minimi ed ulteriori di carattere strutturale, tecnologico ed organizzativo della struttura dovranno essere successivamente adeguati ai requisiti dell'attività specialistica ambulatoriale di "Medicina Fisica e Riabilitazione" che saranno definiti con atto regolamentare;
- di notificare il presente provvedimento:
  - al Direttore Generale dell'ASL LE;
  - al Dirigente dell'U.O.G.R.C. dell'ASL LE;
  - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE;
  - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA;
  - al Sindaco del Comune di Lecce;
  - al Legale Rappresentante della società "Centro di Fisioterapia di Cecilia Surace & C. s.a.s." sede legale di Maglie (LE) - Corso Cavour n. 36.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/all'Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione